**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento è adottato per disciplinare il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi Comunali ed ai debiti di natura extratributaria, scaturenti – a titolo non esaustivo – da avvisi bonari di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, previsti dalla legge.

**Articolo 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi**

1. La rateizzazione, al netto di eventuali compensazioni effettuate dagli Uffici comunali con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal richiedente, viene concessa, su richiesta del debitore, al ricorrere di situazioni di obiettiva difficoltà economica o di stato di disagio dichiarate dall’interessato.

**Articolo 3 – Modalità di rateizzazione**

1. Le somme rateizzabili si riferiscono all’importo totale dedotto nell’atto da cui scaturisce il debito, maggiorato degli interessi legali calcolati sulle singole rate.
2. Il debito di cui si chiede la rateizzazione è ripartito di norma, in rate mensili nei seguenti limiti:
3. per importi fino ad € 2.500, fino ad un massimo di n. 10 rate;
4. per importi da € 2.501,00 ad € 5.000,00, fino ad un massimo di n. 18 rate mensili;
5. per importi da € 5.001,00 ad € 10.000,00, fino ad un massimo di n. 20 rate mensili;
6. per importi da € 10.001,00 ad € 15.000,00, fino ad un massimo di n. 25 rate mensili;
7. importi da € 15.001,00 a € 20.000,00 fino ad un massimo di n. 30 rate mensili;
8. per importi maggiori di € 20.001,00 fino ad un massimo di n. 35 rate mensili.
9. La prima rata scade l’ultimo giorno del mese successivo alla notifica del provvedimento di concessione della rateizzazione ed include gli interessi legali maturati tra la data di scadenza del termine originario di pagamento del debito e la scadenza della prima rata stessa. Le rate mensili diverse dalla prima scadono l’ultimo giorno di ogni mese successivo ed includono gli interessi legali maturati nella mensilità di pertinenza, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo ed arrotondamenti.
10. È ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più debiti, purché tutti della medesima tipologia. In tal caso, le soglie d’importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma dell’importo totale di tutti i pagamenti di cui si richiede la contestuale rateizzazione.
11. Nel caso di atti relativi a debiti di diversa natura, il debitore dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.
12. Se l’importo totale del debito è superiore a € 10.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia che copra l’importo totale delle somme dovute, comprensive di interessi legali ed oneri aggiuntivi.
13. Il piano di rateizzazione non può essere oggetto di rinegoziazione.

**Articolo 4 – Interessi**

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi, calcolati con le modalità di cui al precedente articolo 3, comma 3, devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta alla scadenza stabilita.

**Articolo 5 – Domanda di concessione**

1. Il debitore che intende avvalersi della rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare motivata istanza all’Ufficio della Ragioneria del Comune di Amatrice entro 30 giorni dal perfezionamento della notifica dello stesso provvedimento, e comunque prima dell’avvio della procedura di riscossione coattiva.
2. L’istanza deve contenere:
3. indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
4. esatta indicazione degli estremi dell’atto da cui scaturisce il debito;
5. dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
6. All’istanza devono essere allegati:
7. documento d’identità del debitore richiedente;
8. ove l’importo di cui viene richiesta la rateizzazione sia superiore a € 10.000,00, idonea garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione – a scelta del debitore – rilasciata da imprese bancarie o assicurative; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ufficio competente.
9. La presentazione dell’istanza può avvenire secondo le seguenti modalità:
10. invio mediante PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it;
11. invio mediante raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di Amatrice, Settore 6, Via Saturnino Muzii, 02012 - Amatrice (RI)”;
12. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Amatrice.

**Articolo 6 – Procedimento**

1. Il procedimento amministrativo si conclude entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, da parte dell’Ufficio della Ragioneria (di seguito, anche soltanto “Ufficio”), dell’istanza di rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 5.
2. L’istruttoria viene espletata dall’Ufficio, che verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Ad integrazione, l’Ufficio può richiedere al debitore ulteriore documentazione che non sia già in possesso dell’Ente. Tale richiesta sospende i termini di conclusione del procedimento per un periodo non superiore a 30 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato e tempestivamente comunicato comporta il diniego dell’istanza.
4. Nei casi previsti dall’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’Ufficio può avviare in ogni momento apposita istruttoria anche successivamente alla concessione della rateizzazione, nelle modalità e nei tempi previsti da legge.
5. L’esibizione di atti contenenti dichiarazione mendaci o false determinano la revoca della concessione accordata. Tale disposizione fa salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm).

**Articolo 7 – Provvedimento definitivo**

1. Entro il termine di conclusione del procedimento, comprensivo di eventuali sospensioni per esigenze istruttorie, l’Ufficio adotta il provvedimento definitivo.
2. In nessun caso il silenzio dell’Ufficio allo scadere del termine di cui all’articolo 6, comma 1, determina assenso all’istanza di rateizzazione.
3. Il provvedimento definitivo è comunicato al debitore richiedente tramite notifica a mezzo posta elettronica certificata o, ove non disponibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il provvedimento di concessione specifica le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la scadenza delle singole rate, l’ammontare degli interessi dovuti, nonché il conto corrente su cui effettuare il pagamento e la relativa causale.

**Articolo 8 – Modalità di pagamento**

1. Il pagamento di ciascuna rata deve essere effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 3, comma 3.
2. Il mancato o tardivo versamento di una sola rata non comporta la decadenza dalla concessione della rateizzazione, a condizione che il debito venga saldato con la quota mensile successiva.
3. In caso di decadenza, l’intero importo residuo non versato, comprensivo di sanzioni ed interessi legali e dedotto quanto già versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. Ove presente la garanzia fideiussoria, la riscossione dell’intero verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della stessa, ferma restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto da legge per la riscossione coattiva.
4. In caso di inadempimento, sono a carico del debitore concessionario della rateizzazione le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate.

**Articolo 9 – Adempimenti in materia di privacy**

1. I dati forniti dai debitori coinvolti sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Amatrice.
3. In ogni momento, i debitori coinvolti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, che in questa sede si intendono integralmente riprodotti.

**Articolo 10 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le istanze di rateizzazione pervenute all’Ufficio a decorrere dalla data dell’entrata in vigore dello stesso. Non trova invece applicazione sulle rateizzazioni già concesse ed ancora in corso.
2. L’entrata in vigore del presente Regolamento comporta l’immediata abrogazione delle previgenti norme regolamentari comunali in contrasto con quanto ivi previsto.